

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3447**PROPOSTA DI LEGGE****d'iniziativa dei Deputati BOLDRINI, PERTINI, LONGO, AMADEI***Annunziata il 21 gennaio 1958***Riconoscimento giuridico del Corpo volontari della libertà**

ONOREVOLI COLLEGGHI! — È stata ripetutamente notata, nel corso di procedimenti di natura civile e penale dinnanzi all'autorità giudiziaria, la grave singolare incertezza che tuttora perdura nella valutazione circa la conformità alle norme di diritto interno delle attività svolte per i fini della lotta di liberazione dagli appartenenti al Corpo volontari della libertà e a tutti coloro che comunque parteciparono alla lotta medesima.

Tale incertezza che è dovuta soprattutto al fatto che la legislazione in merito abbia prevalentemente preso le mosse dalla necessità di discriminare ai fini penali determinate azioni limitandosi a sancire la non punibilità, non è in nessun modo conforme a quella che fu storicamente la situazione di diritto determinatasi nell'Italia occupata dai tedeschi e a quello che fu il costante riconoscimento dato dal Governo legittimo alle formazioni partigiane, nonché a quelle che furono le costanti precise autorizzazioni, per non dire ordini, dati dal Governo stesso ai cittadini anche civili e isolati, per la lotta contro il tedesco occupante.

Numerosissime disposizioni esistono in materia, ma appare ormai necessario eliminare gli effetti di questa legislazione non sempre coordinata e le conseguenti incertezze della giurisprudenza, emanando una disposizione di legge di carattere chiaro e generale, nella quale venga sancita la parificazione delle azioni di carattere militare compiute contro i

tedeschi in zona occupata a quelle compiute dall'esercito regolare in tempo di guerra.

La formula proposta nella presente proposta di legge è la più semplice e la più conforme al diritto e alla storia, e contribuisce, indubbiamente, anche alla definitiva sistemazione di quello che fu il Corpo volontari della libertà, a definire casi controversi e ad evitare dispute e controversie di nessun giovamento e spesso di nessun fondamento.

I numerosi testi legislativi, che andremo citando, stanno a confermare la sostanziale conformità del progetto proposto alla legislazione vigente.

Richiamiamo particolarmente il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente le disposizioni concernenti il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e l'esame delle proposte di ricompensa; il decreto legislativo presidenziale del 6 settembre 1946, n. 94, concernente la concessione ai partigiani combattenti di promozioni e di avanzamenti per merito di guerra; il decreto legislativo luogotenenziale 20 giugno 1945, n. 421, concernente il premio di solidarietà nazionale ai patrioti combattenti ed alle loro famiglie; il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, contenente estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei Caduti in guerra ai reduci e ai congiunti dei Caduti per la lotta di liberazione; il decreto legislativo presidenziale 6 settembre 1946, n. 93, contenente

equiparazioni a tutti gli effetti dei partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari; il decreto legislativo presidenziale 16 settembre 1946, numero 872, che estende ai partigiani le disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra: il decreto legislativo 5 aprile 1944, n. 96, e il decreto legislativo luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 455, in tema di amnistia e di indulto, e il decreto legislativo luogotenenziale

12 aprile 1945, n. 194, che stabilisce la non punibilità delle azioni di guerra dei patrioti dell'Italia occupata; il decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 517, contenente norme per l'assunzione e la liquidazione, da parte dello Stato, dei debiti contratti dalle formazioni partigiane, ai fini della lotta di liberazione.

La presente proposta di legge non comporta oneri finanziari a carico dello Stato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il Corpo volontari della libertà (C. V. L.), costituito dalle formazioni e dai singoli di cui agli articoli 7, 8, 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, numero 518, è riconosciuto, ad ogni effetto di legge, come corpo militare organizzato inquadrato nelle forze armate dello Stato. Le attività svolte, anche isolatamente fino ai due mesi successivi all'insediamento del Governo militare alleato, nelle singole località, sia dagli appartenenti al Corpo volontari della libertà, sia da qualunque altro partigiano o patriota che, pur non facendo parte di tale corpo, sia stato riconosciuto ai sensi delle disposizioni richiamate nel precedente comma, sono di diritto considerate come compiute da appartenenti all'esercito regolare in tempo di guerra.

ART. 2.

Alla data di entrata in vigore della presente legge il Corpo volontari della libertà (C. V. L.) è sciolto.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.